



Comune di Escalaplano

(Provincia di Cagliari)

Via Sindaco Carta 18 – 08043 Escalaplano (CA)

SETTORE TECNICO

Regolamento di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2011

INDICE ANALITICO

PARTE I^a: Principi introduttivi.

Capo I°: Ambito applicativo - art. 1

PARTE II^a: Servizio Mortuario. Richiami alla normativa nazionale.

Capo I°: Dichiarazione ed accertamento del decesso - art. 3

Capo II°: Osservazione dei cadaveri - art. 4

PARTE III^a: Ordinamento generale.

Capo I°: Ubicazione del Cimitero - art. 7

Capo II°: Struttura del Cimitero. Destinazione delle salme - art. 9

PARTE IV^a: Servizi cimiteriali istituzionali.

Capo I°: Tumulazioni - art. 11

 Capitolo 1°: Tumulazioni presso i loculi di serie - art. 12

 Capitolo 2°: Tumulazione nei monumenti a terra - art. 15

 Capitolo 3°: Tumulazione in cappella - art. 18

 Capitolo 4°: Tumulazione in nicchia - art. 23

Capo II°: Inumazioni - art. 27

Capo III°: Cremazioni - art. 30

Capo IV°: Esumazioni ed estumulazioni - art. 32

Capo V°: Traslazioni - art. 40

Capo VI°: Cessazione delle concessioni per rinuncia, decadenza e revoca - art. 44

PARTE V^a: Trasporti delle salme.

Capo I°: Principi e requisiti delle Imprese di Onoranze Funebri - art. 49

Capo II°: Requisiti ed Orari di servizio - art. 51

Capo III°: Trasporto. Onoranze funebri a carico dell'Amministrazione. Recupero - art. 56

Capo IV°: Salme provenienti da altri comuni - art. 58

PARTE VI^a: Norme tecniche.

Capo I°: Rilascio Concessioni, Istanze, Progetti e Collaudo - art. 60

Capo II°: Ampliamenti di cappelle e monumenti a terra - art. 69

Capo III°: Manutenzione ordinaria e straordinaria - art. 82

PARTE VII^a: Polizia interna dei Cimiteri.

Capo I°: Orari - art. 91

Capo II°: Divieti, prescrizioni e facoltà - art. 92

Capo III°: Regole d'ornato - art. 100

PARTE VIII^a: Attività delle ditte esterne.

Capo I°: Norme generali - art. 109

Capo II°: Marmisti - art. 114

PARTE IX^a: Responsabilità ed infrazioni.

Capo I°: Responsabilità - art. 115

Capo II°: Infrazioni - art. 118

PARTE X^a: Disposizioni Transitorie e finali.

Capo I°: Abrogazioni - art. 119

Capo II°: Entrata in vigore - art. 121

Parte I^a

Principi Introduttivi

Capo I^o

Ambito Applicativo

Art. 1

1.) Il presente Regolamento di Polizia mortuaria, adottato in conformità con le norme di legge vigenti, ed in particolare con il D.P.R. 285/90 (regolamento nazionale di Polizia Mortuaria), e con il titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.34, nonché con la legge 28.02.2001, n. 26, disciplina, ai sensi dell'art. 7 della Legge 18 agosto 2000, n. 267, il servizio di Polizia Mortuaria Comunale ed in particolare l'organizzazione del Servizio Cimiteriale, le relative operazioni cimiteriali, le concessioni, la custodia dei cimiteri, le regole d'ornato e gli addobbi funerari, l'attività delle ditte esterne, i trasporti, le tariffe dei servizi offerti dalla struttura Cimiteriale di Escalaplano ed in genere tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2.) Le disposizioni di cui al presente testo abrogano, implicitamente, tutte le specifiche disposizioni normative locali contenute in provvedimenti normativi, deliberativi, in circolari ed ordini di servizio, riguardanti il servizio cimiteriale.

Art. 2

1.) Le norme di cui al presente regolamento si applicano al Cimitero del comune di Escalaplano ubicato lungo il Corso Sardegna.

Parte II^a

Servizio Mortuario – Richiami alla normativa nazionale

Capo I^o

Dichiarazione ed accertamento del decesso.

Art. 3

1.) La dichiarazione di morte deve essere rilasciata ai sensi degli artt. 72 e ss. del D.P.R. 3.11.2000, n. 396, dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di decesso ai fini della formazione dell'atto di morte da parte di uno dei congiunti o da persona convivente con il deceduto o, in mancanza, da un loro delegato, o qualora la morte avvenga senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

2.) L'avviso di morte, ovvero la dichiarazione di morte, deve essere redatta per iscritto in caso di decesso in ospedale, istituti di cura etc. dal direttore della struttura presso la quale è avvenuto il decesso.

3.) La dichiarazione e l'avviso di morte debbono intervenire entro 24 ore dal decesso.

4.) Il decesso è accertato clinicamente e giuridicamente dal medico di famiglia o dal medico necroscopo che deve eseguire la visita necroscopica non prima di 15 ore ed entro 30 ore dal decesso e compilare la scheda ISTAT ai fini della redazione da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile dell'atto di morte.

Capo II^o

Osservazione dei cadaveri

Art. 4

1.) Nessuna salma può essere chiusa in cassa, sottoposta ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi, congelazione o conservazione in frigorifero, né essere inumata, tumulata, cremata, prima che siano trascorse le 24 ore, o il minore o maggior termine specificamente previsto, ai sensi del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Art. 5

- 1.) Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
- 2.) Al seppellimento della salma, l'ufficio preposto del comune di Escalaplano, può provvedere solo allorquando sia intervenuto il permesso di seppellimento redatto dall'Ufficiale di Stato Civile, previo, quando sussistano indizi di morte violenta o dovuta a reato, nulla osta da parte della competente Procura della Repubblica.

Art. 6

- 1.) Nel Cimitero comunale sono destinati appositi locali a sala osservazione, camera mortuaria ed a sala autopsie, secondo le prescrizioni dettate dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
- 2.) Nella sala di osservazione vengono ricevute le salme di cui all'art. 12 del vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.
- 3.) Un cadavere consegnato al Cimitero senza documenti o con documenti irregolari, viene deposto nella camera mortuaria e la Direzione stende immediato rapporto al Sindaco per le successive disposizioni.

Parte III^a

Ordinamento generale

Capo I°

Ubicazione del Cimitero

Art. 7

- 1.) Il Cimitero del comune di Escalaplano è ubicato nel corso Sardegna e presso la cui struttura sono destinati, quando non venga richiesta altra destinazione,
 - i deceduti a Escalaplano;
 - i deceduti residenti in vita a Escalaplano;
 - gli aventi diritto ad una sepoltura privata presso il Cimitero comunale;
 - i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/90;
 - i resti mortali delle persone sopraelencate;
 - coloro i quali, pur non rientrando nella casistica di cui sopra, avevano conservato in vita stretti e comprovabili legami affettivi, familiari e sociali con il comune di Escalaplano.

Art. 8

- 1.) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, fatta salva la deroga derivante dalla costruzione di sepolcri privati fuori dal Cimitero, ai sensi del Capo XXI del DPR 285/90.
- 2.) L'ordine e la vigilanza del Cimitero spetta al Sindaco o ad un suo delegato.
- 3.) Presso il Cimitero comunale le operazioni di sepoltura saranno subordinate alla verifica delle condizioni di sicurezza da parte del Servizio Tecnico Comunale.

Capo II°

Struttura del Cimitero. Destinazione delle salme

Art. 9

Il Cimitero comunale è suddiviso in:

- aree destinate alle tumulazioni in loculo;
- aree destinate alle tumulazioni in cappelle;
- aree destinate alle tumulazioni in sepolcri a terra;
- aree destinate alle inumazioni a pagamento;
- area destinata alle inumazioni degli acattolici;

- area destinata alle inumazioni nei campi comuni;
- area destinata all'inumazione degli arti e dei feti;
- aree destinate alle nicchie;
- aree destinate al posizionamento di lapidi a ricordo.

Art. 10

1.) Entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta Comunale adotta un Piano di gestione Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2.) Il Piano, approvato dalla Giunta Comunale, è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. competente per territorio, e dovrà tener conto:

- dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base degli indici statistici dell'ultimo decennio e sulla base di adeguate proiezioni da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali dei posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre, anche in rapporto alle esigenze di una società multietnica;
- delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree dei manufatti in correlazione alla durata delle concessioni ed ai sistemi tariffari adottati;
- dei fabbisogni futuri di aree, di manufatti e servizi, in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali occorre prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

3.) Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano di gestione Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

4.) Con l'approvazione del Piano di gestione Cimiteriale il Consiglio Comunale istituisce il registro di categoria delle Ditte che intendono effettuare il lavori all'interno del Cimitero.

Parte IV^a

Servizi cimiteriali istituzionali

Capo I°

Tumulazioni

Art. 11

1.) L'attività di tumulazione è disciplinata nel rispetto delle regole di cui agli articoli 76 e ss. del regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria;

2.) L'attività di tumulazione si distingue in:

- tumulazione presso i loculi di serie;
- tumulazione presso i monumenti a terra;
- tumulazione in cappella di famiglia;
- tumulazione in nicchia;

3.) L'ufficio preposto, impregiudicati gli immediati interventi di ripristino atti a preservare la dignità della sepoltura e gli eventuali pericoli per la salute pubblica, salvo che ciò sia determinato da accertate anomalie nell'esecuzione delle operazioni di tumulazione, non è in alcun modo responsabile di eventuali perdite di liquido organico provenienti dal feretro collocato nel loculo.

4.) I resti mortali e le ceneri potranno essere collocati esclusivamente in nicchia, in loculo occupato da altra salma o nell'ossario, nel rispetto delle norme di Polizia Mortuaria.

Capitolo I°

Tumulazione presso i loculi di serie

Art. 12

- 1.) La concessione per le sepolture, tramite tumulazione, ha una durata 50^{ennale} non rinnovabile;
- 2.) Le concessioni provvisorie di durata semestrale, prorogabili in casi eccezionali e per comprovate esigenze per ulteriori sei mesi, vengono rilasciate esclusivamente con riguardo ai loculi di risulta, allorché la salma necessiti di un collocamento provvisorio in attesa del trasferimento presso altra sepoltura, nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento.
- 3.) La concessione amministrativa del loculo deve risultare da atto scritto a firma del Responsabile del Servizio Tecnico.
- 4.) Prima della stipula dell'atto amministrativo, il concessionario deve versare integralmente l'importo della concessione secondo le tariffe in vigore e l'importo dei diritti cimiteriali e di segreteria.
- 5.) La concessione è subordinata all'accettazione ed osservanza delle norme, circolari, ordini interni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia Mortuaria e Regolamenti Cimiteriali, oltre che delle specifiche disposizioni proprie del singolo atto di concessione stipulato.
- 6.) La durata della concessione decorre dalla data di versamento del corrispettivo per la concessione da effettuarsi entro 10 giorni dalla tumulazione.
- 7.) Sarà cura del concessionario apporre incisioni e/o arredi funerari sulla lastra di chiusura dei loculi laddove esse siano comprese nella concessione e non è ammessa la sostituzione della medesima.
- 8.) Al termine della concessione amministrativa le salme verranno, una volta verificato il completamento del processo di mineralizzazione, estumulate e collocate, previa riduzione resti, nelle nicchie ossario o nell'ossario comune, dal personale del comune o da ditta specializzata a cui verrà affidato il servizio alle cui operazioni potranno assistere i familiari.

Art. 13

- 1.) I loculi vengono inderogabilmente assegnati secondo l'ordine cronologico di ingresso delle salme.
- 2.) In ogni serie, la concessione dei loculi è fatta in ordine progressivo, ininterrottamente, cominciando dalla fila più bassa con tumulazioni da sinistra verso destra e proseguendo nella successiva fila dopo esaurita la prima, e così di seguito fino al completamento; sono ammesse eccezioni solo in caso di ricongiungimento del coniuge qualora ciò non sia possibile con i loculi disponibili nella batteria in utilizzo.
- 3.) Non può essere iniziata la tumulazione in altra serie di loculi se non sono esauriti quelli della serie iniziata.
- 4.) Non sono ammesse le concessioni o la prenotazione di loculi a viventi.

Art. 14

- 1.) Si definiscono loculi di risulta quelli che si rendono liberi a seguito di estumulazione o traslazione.
- 2.) Le segnalazioni di loculi liberi nell'attesa di seconda assegnazione saranno custodite dall'ufficio preposto, catalogate fila per fila in ciascuna batteria di loculi.
- 3.) I loculi di risulta possono essere assegnati in modo indipendente rispetto alla fila nella quale sono in corso le tumulazioni nei loculi di prima assegnazione.

Capitolo II°

Tumulazione nei monumenti a terra

Art. 15

- 1.) Con il termine “concessionario” utilizzato nel presente capitolo si intende il soggetto che richiede la tumulazione a terra di un proprio familiare o affine;
- 2.) I loculi sotterranei, ricavati nei cosiddetti “monumenti a terra” sono considerati sepolture di famiglia o di comunità e sono assegnati ai concessionari per la durata d’anni 50 rinnovabili secondo le modalità di cui al punto 3 del presente articolo.
- 3.) Nei loculi presenti all’interno dei monumenti a terra è consentita la rotazione delle salme e pertanto il posto già occupato da una salma, in seguito estumulata, potrà venire assegnato o rioccupato da altra salma, a patto che quest’ultima appartenga al gruppo familiare del concessionario o alla comunità. Alla scadenza della concessione, non rinnovata, tutte le salme saranno estumulate ed avviate all’ossario comune (se mineralizzate) qualora non sussista interesse da parte dei familiari. Verranno in alternativa collocati in nicchie se il concessionario provvede al pagamento dei relativi diritti. In caso di mancata mineralizzazione, la salma verrà inumata in campo comune.
Ai sensi dell’art. 3 del DPR 15.7.2003, n. 254, ad istanza degli aventi titolo, potrà essere autorizzata la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva fase di inumazione di durata almeno quinquennale.
- 4.) A seguito di ulteriori tumulazioni nella medesima tomba, successive alla prima, la concessione dovrà essere rinnovata aggiornando i termini di scadenza della stessa.
- 5.) Le tumulazioni nei predetti loculi sono eseguite in proprio o tramite terzi dall’Amministrazione Comunale, allorquando ciò non comporti particolari difficoltà di carattere tecnico, dietro insindacabile giudizio dell’ufficio preposto.
- 6.) Prima della stipula dell’atto amministrativo, il concessionario deve versare integralmente l’importo della concessione secondo le tariffe in vigore e l’importo dei diritti cimiteriali e di segreteria.

Art. 16

- 1.) Il diritto al sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.
- 2.) All’atto della stipula della concessione il concessionario può indicare distintamente i nominativi degli aventi diritto al posto salma (che possono appartenere al nucleo familiare o a parenti ed affini o ad estranei ai quali sia legato da particolari vincoli affettivi).
- 3.) Nel caso il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili saranno assegnati ai parenti ed affini del concessionario, ai sensi del codice civile.
- 4.) Il fondatore della tomba, vale a dire il primo concessionario, può, successivamente all’atto di concessione, determinare l’assegnazione dei posti non indicati nominativamente nell’atto di concessione originario, mediante apposito atto di rettifica.
- 5.) Non sono ammesse le concessioni o la prenotazione di tombe a terra a viventi.

Art. 17

- 1.) Ogni qualvolta sorgerà il dubbio sul diritto sul monumento, oppure sarà fatta opposizione da parte degli interessati, non si procederà alle operazioni di tumulazione.
- 2.) Le controversie fra i titolari di diritti di sepolcro saranno di competenza del Giudice competente. Nel frattempo, la salma sarà collocata in un loculo provvisorio per la durata non superiore ad un anno, decorso il quale, in assenza di un accordo tra gli aventi diritto di cui sopra, la salma, previo pagamento della concessione ordinaria 50^{ennale} da parte di chi vi abbia interesse, sarà mantenuta nel loculo provvisorio.
- 3.) In difetto, la salma sarà collocata nel campo comune.

Capitolo III°

Tumulazione in cappella

Art. 18

- 1.) Il collocamento delle salme nelle cappelle di famiglia avviene con il sistema della tumulazione.
- 2.) All'uopo, ogni sepolcro di famiglia deve avere un congruo numero di loculi per la tumulazione.
- 3.) I resti mineralizzati delle salme da estumulare non potranno uscire dalla cappella se non per destinazione "ossario comune" o all'ossario di altra cappella o monumento di cui risulti la titolarità della stessa famiglia. In ogni caso le salme o i predetti resti non potranno essere nuovamente tumulati in loculi di fabbricazione comunale se non in nicchia ricavata in loculo già occupato da altra salma.
- 4.) Le salme potranno essere estumulate solo previo accertamento della completa mineralizzazione che ne consenta la raccolta in cassetta e l'avvio alla nicchia o all'ossario comune.
- 5.) Il fondatore della cappella, salvo che lo abbia personalmente ed espressamente disposto nell'atto di concessione non potrà essere estumulato.
- 6.) La durata delle concessioni relative alle singole tumulazioni è fissata in 50 anni rinnovabili. I loculi preesistenti nella medesima cappella, ancorché concessi in perpetuità assumeranno anch'essi durata 50^{ennale} con decorrenza dalla data della stipula delle nuove concessioni. Alla scadenza dei 50 anni tutte le salme saranno estumulate ed avviate all'ossario comune (se mineralizzate) qualora non sussista interesse da parte di familiari e qualora le concessioni non vengano rinnovate; verranno in alternativa collocate in nicchietta se il concessionario provvede al pagamento dei relativi diritti.

Art. 19

- 1.) Le tumulazioni nei loculi siti all'interno delle cappelle sono eseguite in proprio o tramite terzi dall'Amministrazione comunale.
- 2.) Le tumulazioni presso le Cappelle site nel Cimitero comunale, saranno effettuate da parte dell'Amministrazione allorché ciò non comporti particolari difficoltà di carattere tecnico, dietro insindacabile giudizio dell'ufficio preposto. In difetto le tumulazioni saranno eseguite a cura e spese dei concessionari.

Art. 20

- 1.) Gli aventi diritto sulle cappelle di famiglia devono provvedere, con atto notarile o scrittura privata autenticata dal notaio, a conferire il potere di agire e disporre in merito a tutte le operazioni ed interventi riguardanti la cappella ad un Amministratore, che può essere individuato anche al di fuori della cerchia degli aventi diritto sulla cappella, il quale sarà considerato da parte dell'Amministrazione Comunale quale referente unico per ciò che concerne le comunicazioni e le iniziative da adottare in merito alla cappella stessa.
- 2.) La mancata nomina dell'Amministratore impedirà l'adozione di qualsiasi provvedimento da parte degli aventi diritto sulla cappella in assenza di accordo unanime sulle iniziative da adottare.
- 3.) L'amministratore della cappella sarà tenuto a comunicare i recapiti presso i quali potrà essere reperibile, con indicazione dell'atto di concessione cui la notificazione stessa si riferisce. Dovrà altresì dare tempestiva comunicazione di ogni intervenuto cambiamento dei suddetti recapiti.

Art. 21

- 1.) I sepolcri di famiglia, ove non sia altrimenti dichiarato nell'atto di concessione a norma delle successive disposizioni, possono accogliere soltanto le salme del concessionario, dei parenti ed affini ai sensi del codice civile.

- 2.) Nell'atto di concessione, a richiesta del concessionario, l'elenco dei beneficiari può essere limitato ad alcune soltanto delle categorie ivi indicate.
- 3.) Nei sepolcri di famiglia potranno essere collocate anche salme di persone non appartenenti alle categorie sopraelencate, purché queste, su designazione del concessionario, siano state indicate ed individualmente determinate nell'atto di concessione.
- 4.) Eccezionalmente, il Responsabile del Servizio competente potrà, di volta in volta, accordare il consenso di collocarvi la salma di persona estranea alla famiglia, non indicata nell'atto di concessione, se ne sia fatta richiesta dal concessionario, o, non essendo più esso in vita, dall'Amministratore della cappella, purché risulti che i richiedenti abbiano accordato tale facoltà a titolo assolutamente gratuito.
- 5.) E' in facoltà dei singoli aventi diritto all'uso del sepolcro di rinunciare a tale diritto per sé e per la propria discendenza a favore esclusivo dei rimanenti titolari.

Art. 22

- 1.) Le concessioni relative alle cappelle di famiglia che non risultino sistemate a norma di Regolamento, o che si trovino in evidente stato di abbandono saranno dichiarate decadute.
- 2.) Preso atto dello stato di abbandono, il Responsabile del Servizio preposto provvederà ad inoltrare specifica diffida per l'avvio dei lavori di manutenzione, che dovrà avvenire entro un termine non superiore a mesi 3 decorrenti dalla data di notifica, decorso il quale sarà dichiarata la decadenza della concessione con atto di determinazione.
- 3.) Nel caso che il concessionario, l'amministratore o gli aventi diritto non risultino reperibili, sarà apposto un apposito avviso sulla sepoltura per la durata di mesi 12;
- 4.) Trascorso tale termine l'avviso sarà pubblicato nella bacheca del Cimitero ed all'albo pretorio comunale per un periodo di 30 giorni, dopo di che sarà dichiarata la decadenza con determina del Responsabile del Servizio preposto.
- 5.) L'amministrazione rientrata in possesso del sepolcro, provvederà ad individuare un nuovo concessionario nel rispetto delle norme di evidenza pubblica salvaguardando comunque la struttura originaria e la continuità della memoria storica.
- 6.) Le salme ivi tumulate verranno, a cura dell'Amministrazione, estumulate e collocate nelle nicchie o nell'ossario ricavati all'interno delle stesse cappelle.

Capitolo IV°

Tumulazione in nicchia

Art. 23

- 1.) Le nicchie o cellette vengono utilizzate per raccogliere i resti delle salme estumulate o esumate per le quali, scaduta la concessione e constatato l'ultimazione del processo di mineralizzazione, sia stato stipulato un apposito atto di concessione e pagato il correlato corrispettivo.
- 2.) Le nicchie vengono altresì utilizzate per riporre le urne contenenti le ceneri delle salme sottoposte a pratica crematoria, qualora si sia disposto in tal senso.
- 3.) Queste ultime sono dislocate in apposite aree a ciò destinate presso il Cimitero comunale.

Art. 24

- 1.) Le concessioni per l'utilizzo delle nicchie hanno la durata di 50 anni rinnovabili previo pagamento dei relativi diritti.

Art. 25

- 1.) All'esumazione ed al collocamento nelle nicchie dei resti delle salme estumulate o esumate presenzierà un delegato dal Responsabile dei Servizi Tecnici.
- 2.) A tali operazioni possono altresì partecipare, qualora ne facciano richiesta, i familiari del defunto ai quali l'Ufficio Tecnico comunale provvederà a comunicare il giorno e l'ora fissati per l'operazione.

Art. 26

- 1.) I resti della salma, prima di essere collocati nella nicchia, devono essere chiusi in un'apposita cassetta di zinco, previo pagamento della relativa tariffa qualora la stessa sia fornita dal comune.

Capo II°

Inumazioni

Art. 27

- 1.) Presso il Cimitero comunale è presente l'area di inumazione di cui all'art. 9.

Art. 28

- 1.) La durata delle sepolture degli arti e dei feti è decennale;
- 2.) La durata delle concessioni per l'inumazione a pagamento è quindicennale, non rinnovabile.
- 3.) Le fosse sono assegnate in ordine progressivo e sono soggette a rotazione.
- 4.) La sepoltura degli arti e dei feti di età presunta di gestazione inferiore alle 20 settimane è subordinata all'espressa richiesta scritta di seppellimento da parte dei familiari, previo versamento dei relativi diritti di inumazione.
- 5.) Qualora i familiari non formulino la suddetta richiesta e la struttura sanitaria richieda il ritiro e lo smaltimento dell'arto o del feto, questa sarà tenuta al pagamento anticipato degli oneri relativi al trasporto ed alla cremazione.

Art. 29

- 1.) Allo scadere delle sepolture ad inumazione, sia in campo comune che in concessione, tutto ciò che è posto sulle fosse (monumenti, cordonati, ornamenti funebri, ecc...) dovranno essere ritirati dai familiari e qualora gli stessi non provvedano per tempo (entro il termine di un mese dalla data di esumazione) il Comune di Escalaplano se ne farà carico con addebito dei costi di smaltimento.

Capo III°

Cremazioni

Art. 30

- 1.) Presso il Cimitero comunale non è attivo il servizio di cremazione per l'incenerimento dei cadaveri o resti umani e ossei.

Art. 31

- 1.) Sulla base delle manifestazioni di volontà, disciplinate del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, e a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco del luogo di decesso, il servizio di cremazione sarà affidato dal Comune di Escalaplano a struttura esterna regolarmente autorizzata e gestita.
- 2.) Il servizio di cremazione è espletato con oneri a carico del comune di residenza del defunto, nel rispetto dei principi sanciti nell'art. 67 del presente regolamento, in presenza dei presupposti stabiliti dall'art. 7 bis, della Legge 28.2.2001, n. 26;

Capo IV°

Esumazioni ed estumulazioni

Art. 32

- 1.) Le operazioni di esumazione ed estumulazione debbono eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, come esplicate nella Circolare del Ministero della Sanità 10/98 e nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 2.) Esse si distinguono in ordinarie e straordinarie.
- 3.) Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie hanno lo scopo di raccogliere i resti mortali per depositarli nell'ossario comune o nelle nicchiette-ossario a pagamento, rendendo così liberi i campi d'inumazione o i loculi alla scadenza della concessione o al termine del periodo di legge previsto per l'inumazione nei campi comuni.
- 4.) Le esumazioni straordinarie sono quelle che vengono eseguite prima del periodo di scadenza.
- 5.) Le esumazioni di cui al precedente comma 4.) possono essere effettuate in qualsiasi momento su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o dietro richiesta dei familiari del defunto decorsi almeno due anni dall'inumazione, nel rispetto delle procedure di legge di cui al Capo XVII del DPR 285/90.

Art. 33

- 1.) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in urna o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento dei relativi oneri.
- 2.) Le estumulazioni e le esumazioni sono sottoposte al pagamento da parte degli aventi diritto sulla salma dei relativi oneri. L'Autorità Giudiziaria, quando predisponga operazioni di esumazione o estumulazione si farà carico dei costi, in osservanza dell'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 34

- 1.) I Concessionari e gli aventi diritto sulla salma sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tecnico ogni variazione di domicilio a mezzo nota scritta.
- 2.) L'Amministrazione Comunale si attiva, ove possibile, al fine di dare comunicazione alle singole famiglie interessate alle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie al termine del periodo di sepoltura.
- 3.) L'ufficio comunale preposto provvederà altresì ad affiggere nelle bacheche all'ingresso del Cimitero un avviso recante l'indicazione delle scadenze delle sepolture.
- 4.) Gli interessati alla raccolta dei resti mortali per il collocamento in altra sepoltura o nelle cellette ossario dello stesso Cimitero, dovranno farne richiesta entro i 3 mesi precedenti la data di scadenza della sepoltura impegnandosi all'osservanza di tutte le disposizioni al riguardo vigenti.
- 5.) Scaduto tale termine, è in facoltà del Comune procedere d'ufficio all'estrazione del feretro ed al collocamento dei resti nell'ossario comune.

Art. 35

- 1.) Le estumulazioni, oltre che alla scadenza delle rispettive concessioni, si possono eseguire dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria o, trascorsi due anni dalla tumulazione, dietro richiesta dei familiari nel rispetto delle procedure di legge.
- 2.) In ogni caso l'Ufficiale Sanitario può ordinare che vengano estumulate d'ufficio e successivamente inumate salme accolte nei loculi che spandessero materie organiche o esalazioni, salvo che si possa reperire e diffidare i familiari a provvedere entro 24 ore dall'avviso.
- 3.) La riduzione dei resti non potrà comunque aver luogo prima che siano decorsi 40 anni dalla tumulazione.

4.) Le salme estumulate, allorquando si rivelino indecomposte, verranno collocate per la durata di 5 anni in campo comune, con le procedure previste dal vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, al fine di ultimare il processo di decomposizione o trattate, ove vi siano i presupposti, secondo il disposto del citato art. 3 DPR 15.7.2003, n. 254.

Art. 36

1.) Per esigenze di servizio ed in particolare per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria all'interno dei Cimiteri, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rimuovere sepolture individuali di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge, se reperibili, e provvedendo a collocare le salme in altra sepoltura di pari grado e durata a spese del Comune di Escalaplano.

Art. 37

1.) Gli avanzi di indumenti e di feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni sono raccolti e inceneriti presso strutture autorizzate o smaltite secondo la normativa vigente.

2.) All'atto delle esumazioni e delle estumulazioni, nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria che abbia disposto l'esumazione o estumulazione.

Art. 38

1.) I familiari che ritengano che le salme da esumare ed estumulare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'Ufficio preposto prima dell'esumazione o estumulazione e intervenire all'esumazione stessa, anche per interposta persona.

2.) In ogni caso, gli oggetti di valore e i ricordi personali che fossero rinvenuti nelle esumazioni ed estumulazioni, se richiesti dai familiari, saranno a questi consegnati, previa registrazione, dell'Ufficio preposto, alla quale gli operatori Cimiteriali dovranno riconsegnarli; se non richiesti seguiranno la sorte dei resti se questi vengono collocati nella nicchietta ossario.

Art. 39

1.) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo, entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà al Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o, altrimenti alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente messe a disposizione degli impianti cimiteriali.

2.) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3.) Su richiesta degli aventi diritto si può autorizzare il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore della sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4.) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria nei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti per la nuova sepoltura.

5.) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6.) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V°

Traslazioni

Art. 40

- 1.) Le richieste di traslazione di salme saranno accolte compatibilmente con i carichi di lavoro dell'attività ordinaria e sono onerose a carico dei richiedenti.
- 2.) Le domande verranno prese in considerazione solo allorquando riguardi la traslazione ai fini di ricongiungimento del coniuge ovvero di figli che non abbiano dato vita ad un autonomo nucleo familiare.
- 3.) Le domande dovranno essere indirizzate al Responsabile del Servizio Tecnico e dovranno indicare le generalità complete del defunto e la data del decesso nonché le motivazioni della richiesta.
- 4.) La richiesta di traslazione dovrà essere inoltrata, tassativamente, da tutti gli aventi diritto sulla salma che dovranno rilasciare il proprio recapito e numero telefonico.
- 5.) La concessione rilasciata per le salme traslate avranno durata unica 50^{ennale}, non rinnovabile, decorrente dalla prima tumulazione.

Art. 41

- 1.) La concessione per la traslazione dei coniugi potrà essere operata solo se i due loculi abbiano un lato in comune.
- 2.) L'apposizione di un'unica lastra è consentita solo nell'ipotesi in cui l'affiancamento dei coniugi riguardi loculi contigui in orizzontale o verticale, mentre non è ammissibile nei loculi dotati di lastra di chiusura fornita dal comune.

Art. 42

- 1.) Non si eseguono traslazioni dal 1° luglio al 31 agosto, escluse quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria e quelle richieste ai fini dell'affiancamento dei coniugi.

Art. 43

- 1.) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in cimitero di altro Comune o in altra sepoltura dello stesso Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica o suo delegato, l'adeguamento dello stesso alla vigente normativa in materia.

Capo VI°

Cessazione delle concessioni per rinuncia, decadenza e revoca

Art. 44

- 1.) Le concessioni, oltre che per scadenza del termine, cessano per rinuncia, decadenza e revoca.

Art. 45

- 1.) La rinuncia ad una sepoltura può avvenire per trasferimento della salma, dei resti o delle ceneri in altro Comune od in altra sepoltura nel medesimo cimitero.

Art. 46

1.) La decadenza dalla concessione, potrà essere dichiarata dal Responsabile del Servizio Tecnico competente per:

- mancata costruzione del monumento a terra entro il termine di 12 mesi dalla data di versamento del corrispettivo per la concessione, fatti salvi i diversi termini previsti nel presente regolamento e nelle norme di legge vigenti.
- inosservanza degli obblighi di manutenzione, con le procedure di cui al presente regolamento;
- inadempienza di ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- abbandono della sepoltura;

2.) La decadenza della concessione potrà essere altresì dichiarata qualora nel corso dei lavori vengano accertate difformità delle opere rispetto al progetto e il concessionario, diffidato al riguardo, non ottemperi all'invito nel termine previsto.

Art. 47

1.) La concessione può essere revocata per esigenze d'ordine generale. In tal caso viene assegnata altra sistemazione a cura del Comune.

Art. 48

1.) Nei casi di decadenza delle concessioni le salme verranno trasferite nei campi comuni, mentre i resti verranno collocati nell'ossario comune;

Parte V^a

Trasporti delle Salme

Capo I°

Principi e requisiti delle Imprese di Onoranze Funebri.

Art. 49

1.) Il Comune di Escalaplano non esercita il servizio di trasporto funebre, mentre lo stesso verrà effettuato da imprese di onoranze funebri regolarmente iscritte i cui oneri saranno a totale carico dei richiedenti la prestazione.

Art. 50

1.) Le imprese di onoranze funebri che intendano esercitare la propria attività nel territorio comunale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della loro attività inoltre devono essere rispettosi di tutte le norme e condizioni previste nel presente regolamento

Capo II°

Requisiti e orari di servizio

Art. 51

1.) L'Amministrazione Comunale adotta ogni misura idonea a limitare al massimo i tempi di attesa necessari all'esecuzione delle operazioni di sepoltura, che si eseguono, di norma, subito dopo l'ingresso della salma nella struttura Cimiteriale, previa verifica della completezza della documentazione amministrativa e degli altri presupposti di legge.

Art. 52

1.) Gli orari di apertura al pubblico della struttura cimiteriale, le operazioni di sepoltura saranno regolamentate, nel rispetto della vigente normativa, con atto del Sindaco o suo delegato.

Art. 53

1.) I carri utilizzati per il trasporto delle salme dovranno essere regolarmente autorizzati e tenuti in condizioni decorose.

Art. 54

1.) Le imprese di onoranze funebri dovranno produrre per ogni salma da loro trasportata l'attestazione di regolare confezionamento del feretro rilasciata dal Dirigente del servizio di Igiene Pubblica o dal personale Tecnico all'uopo incaricato.

2.) In difetto di certificazione fornita dalla Azienda A.S.L., le imprese potranno produrre una dichiarazione in carta libera, con formale assunzione di responsabilità, circa il regolare confezionamento del feretro.

Art. 55

1.) Il personale che effettua i trasporti funebri nell'ambito del territorio del comune di Escalaplano dovrà collaborare col personale dello Stato Civile e del Servizio Cimiteriale affinché le diverse operazioni si svolgano all'insegna dell'efficienza e della correttezza dei rapporti tra operatori.

Capo III°

Trasporti. Onoranze funebri a carico dell'Amministrazione. Recupero.

Art. 56

1.) Il Comune di Escalaplano assicurerà decorose onoranze funebri, senza discriminazione alcuna, anche relativamente alla tipologia di sepoltura, agli aventi diritto ai sensi dell'art. 7 bis della Legge 26/01 ed il recupero delle salme disposto dall'Autorità Giudiziaria secondo le forme ritenute più opportune dall'Amministrazione.

2.) Qualora venga richiesta una collocazione diversa da quella prevista dall'Amministrazione o l'esumazione prima della decorrenza del termine prescritto, il richiedente dovrà rimborsare all'Amministrazione Comunale i costi sostenuti per la prima sepoltura, vigenti all'atto della richiesta stessa.

Art. 57

1.) Il trasporto di parti anatomiche risultanti da amputazioni, feti e prodotti abortivi avverrà a cura e spese del richiedente o a carico della struttura sanitaria di provenienza che dovrà curarne il confezionamento nel rispetto delle norme vigenti.

Capo IV°

Salme provenienti da altri comuni

Art. 58

1.) Le salme provenienti da altri Comuni sono trasportate, nell'ambito del territorio del Comune di Escalaplano, da imprese di onoranze funebri a totale carico dei richiedenti.

Art. 59

1.) Il Servizio Cimiteriale riscuoterà un diritto fisso che verrà rivalutato annualmente qualora gli venga richiesta la ricezione e la sosta di una salma destinata ad altro Comune.

Parte VI^a

Norme tecniche

Capo I°

Rilascio Concessioni. Istanze, progetti e collaudi.

Art. 60

1.) I monumenti a terra dovranno essere costruiti nel rispetto di tutte le normative tecniche previste dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dalle normative nazionali e locali in materia.

Art. 61

1.) Per ottenere la concessione di terreno per la costruzione di un monumento o simili, occorre, fare domanda scritta indirizzata al Responsabile del Servizio Tecnico, con l'indicazione delle generalità e domicilio del richiedente.

2.) La domanda per al realizzazione delle cappelle e monumenti a terra deve essere accompagnata dal progetto dell'opera che si intende eseguire, progetto che deve comprendere una relazione illustrativa ed i relativi disegni.

3.) Nella relazione devono essere indicati i sistemi di costruzione in modo che risulti evidente l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire e deve, tra l'altro, indicarsi la qualità dei materiali che intendono adoperarsi.

4.) I disegni devono essere nitidi e tali da dare la rappresentazione esatta di quanto si vuole eseguire. Essi devono comprendere il tipo planimetrico del sito prescelto, la pianta, tutti i prospetti, gli ornati, i particolari più notevoli ed una o più sezioni.

5.) Per le opere di eccezionale importanza artistica dovranno essere presentate, a richiesta dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata, anche bozzetti e dettagli in scala appropriata.

6.) Per i disegni delle piante, prospetti e sezioni deve adottarsi la scala di 1:100, per i particolari la scala 1:20 e per il tipo planimetrico la scala 1:1000.

7.) tutta la documentazione tecnica presentata dovrà essere trasmessa anche in formato digitale.

Art. 62

- 1.) I progetti devono essere presentati in triplice copia, e tutti gli allegati devono recare la firma del richiedente e quella di un Tecnico regolarmente iscritto al relativo all'albo professionale, il quale assuma la responsabilità della costruzione.
- 2.) I disegni di opere di scultura o pittura potranno essere presentati con la firma del richiedente e quella dello scultore o pittore che deve eseguire l'opera.

Art. 63

- 1.) La consegna delle aree e dei manufatti presuppone che il concessionario li accetti nelle condizioni in cui si trovano all'atto della consegna stessa, senza alcun ulteriore obbligo o responsabilità da parte del Comune di Escalaplano.

Art. 64

- 1.) Nel caso in cui la costruzione sia stata iniziata, ma non ultimata nel termine stabilito, il Comune, salva la facoltà di prorogare la concessione, intenderà revocata la stessa e incamererà il deposito in garanzia, ingiungendo al concessionario di demolire entro un termine perentorio i manufatti già in opera e lasciati incompleti.
- 2.) Qualora il concessionario non ottemperi all'ingiunzione nel termine assegnatogli, o sia irreperibile, il Comune, ove non ritenga di poter utilizzare la costruzione altrimenti, provvederà d'ufficio alla demolizione e tratterrà i materiali rimossi a titolo di rimborso delle spese sostenute per la demolizione stessa;
- 3.) Ove il Comune lo ritenga conveniente, in luogo di procedere alla demolizione dei manufatti già in opera, potrà consentire che gli stessi vengano, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, ceduti a persona od a Ente che intenda surrogare nella concessione il concessionario decaduto.

Art. 65

- 1.) Il concessionario non potrà apportare nessuna modifica di progetto o cambiamento di materiali da costruzione dopo il rilascio della concessione se non previa approvazione dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata.

Art. 66

- 1.) Le nuove costruzioni monumenti a terra non possono essere adibite all'uso cui sono destinate se non previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata, per accertare se l'opera sia stata costruita in conformità al progetto approvato, con il numero di loculi in esso stabilito e coi materiali nel medesimo indicati.

Art. 67

- 1.) Qualora l'Ufficio Tecnico riscontri la piena rispondenza della costruzione al progetto, il concessionario potrà adibirla all'uso per cui ottenne la concessione ed avrà il rimborso della somma depositata a titolo di garanzia, decurtata delle somme eventualmente dovute al Comune.

Art. 68

- 1.) Qualora invece l'Ufficio Tecnico riscontri che la costruzione non sia stata eseguita in conformità al progetto approvato e se, trattandosi di sepolcro di famiglia, accerti che è stato costruito un numero di

loculi superiore a quello progettato e dichiarato, non ne sarà consentito l'uso se non dopo che il concessionario, nel termine che gli sarà prefisso, abbia eseguito le modificazioni ordinate.

2.) Ove non si ravvisi la possibilità, neppure con opportune modificazioni, di rendere la costruzione conforme al progetto approvato, il concessionario incorrerà nella dichiarazione di revoca della concessione, si provvederà alla demolizione e si applicheranno le sanzioni previste.

Capo II°

Ampliamento di cappelle e monumenti a terra.

Art. 69

1.) L'Amministratore, il Concessionario o l'avente diritto, comprovante la propria qualità tramite idonea documentazione, intenzionato ad ampliare la ricettività della propria cappella (ferma restando la salvaguardia della struttura originaria) o monumento a terra, deve presentare apposita domanda al Responsabile del Servizio Tecnico.

2.) Nella domanda il richiedente deve indicare le proprie generalità, il titolo di legittimazione sulla cappella o monumento e precisare quali lavori intende eseguire.

3.) L'Ufficio Tecnico competente, effettuato un sopralluogo, verificherà, in relazione agli interventi richiesti ed allo stato dei luoghi, la sussistenza dei requisiti di fattibilità dei lavori.

4.) Nel caso il sopralluogo dia esito positivo, previo parere della A.S.L., e, quando necessario, della Soprintendenza, l'Ufficio Tecnico richiederà all'avente diritto la presentazione del progetto che dovrà essere depositato presso l'Ufficio Tecnico Comunale edilizia Privata del Comune di Escalaplano in n. 3 (tre) copie comprendente i seguenti elaborati tecnici minimi:

- 1 stralcio planimetria generale cimiteriale con ubicazione dell'intervento;
- 2 relazione tecnica illustrativa;
- 3 stato attuale: pianta prospetti e sezioni longitudinale e trasversale;
- 4 progetto: pianta prospetti e sezione longitudinale e trasversale;
- 5 dichiarazione di nomina e accettazione direzione lavori;
- 6 computo metrico estimativo;
- 7 documentazione fotografica sia della situazione originaria che delle varie fasi lavorative;
- 8 eventuale altra documentazione richiesta dall'ufficio preposto al rilascio dell'atto abilitativo.

Art. 70

1.) I lavori di ampliamento saranno a carico dell'interessato.

Art. 71

1.) Il progetto presentato verrà esaminato dall'Ufficio Tecnico al fine del rilascio del nulla osta amministrativo.

2.) L'Ufficio Tecnico Edilizia Privata provvederà al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori solo previo versamento da parte dell'istante di apposita cauzione pari al 20% dell'importo complessivo dei lavori assentiti.

Art. 72

1.) L'ufficio Tecnico comunale, previa verifica circa la sussistenza e validità del titolo di legittimazione del richiedente sulla cappella o sul monumento e di integrale pagamento di tutti gli oneri ed i diritti

connessi al richiesto ampliamento, ivi compresi quelli derivanti dalle eventuali estumulazioni, traslazioni, riduzioni resti, assegnazioni di loculi provvisori etc. trasmetterà al preposto alla vigilanza e controllo il nulla osta amministrativo all'esecuzione dei lavori.

Art. 73

- 1.) I lavori dovranno essere eseguiti, se non diversamente concordato con l'ufficio preposto, in orario di apertura del Cimitero, in ogni caso con esclusione del sabato, della domenica e di tutte le festività infrasettimanali e dovranno essere portati a termine entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione per limitare i disagi causati ai visitatori dall'esecuzione degli stessi.
- 2.) Gli oneri relativi all'utilizzo di acqua, energia elettrica etc. verranno imputati all'impresa esecutrice che effettuerà il pagamento tramite versamento di conto corrente, nella misura forfetaria stabilita.
- 3.) Il mancato rispetto del suddetto termine comporterà l'automatica decadenza dalla concessione all'esecuzione dei lavori.
- 4.) Il Comune ha peraltro la facoltà di accordare una proroga su domanda motivata dell'interessato.
- 5.) L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire avendo cura di adottare tutti gli accorgimenti atti a consentire la piena fruibilità delle strutture circostanti e ad assicurare il contenimento delle emissioni acustiche, nel rispetto della quiete e del decoro della struttura.

Art. 74

1.) I materiali di risulta dovranno essere trasportati a cura e spese del concessionario e smaltiti presso discarica autorizzata. Durante i lavori dovranno essere adottati tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia.

Art. 75

1.) L'interessato, con la sottoscrizione della concessione amministrativa, assume l'obbligo di risarcire ai concessionari dei manufatti adiacenti gli eventuali danni derivanti dall'esecuzione dei lavori, lasciando indenne il Comune da qualsiasi contenzioso.

Art. 76

1.) Nessuna modifica di progetto o cambiamento di materiali da costruzione potrà essere disposta successivamente al rilascio della concessione se non previa autorizzazione del Comune e previo eventuale parere favorevole delle autorità competenti.

Art. 77

1.) Le nuove costruzioni non potranno essere adibite all'uso cui sono destinate se non previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico che dovrà accertare la conformità dell'opera finita al progetto approvato.

Art. 78

- 1.) Qualora l'Ufficio Tecnico riscontri la non conformità della costruzione al progetto approvato, il Comune concedente assegnerà un termine entro il quale il concessionario dovrà, a sue spese, apportare le modifiche richieste.
- 2.) Ove non si ravvisi la possibilità, neppure con le modifiche del caso, di rendere l'opera conforme al progetto, il concessionario incorrerà nella revoca della concessione ed il Comune incamererà il deposito di garanzia.

Art. 79

- 1.) Saranno a carico esclusivo del concessionario tutti gli oneri connessi alle procedure di estumulazione delle salme già presenti nei monumenti oggetto dell'ampliamento, alla stipula della concessione semestrale in loculo comunale per il deposito provvisorio della salma, all'estumulazione da tale loculo, al trasporto della salma per la ritumulazione nel sepolcro.
- 2.) Saranno altresì a carico del concessionario tutti gli oneri connessi all'intervento dell'autorità sanitaria competente a vigilare nel corso delle operazioni di traslazione.

Art. 80

- 1.) Nella realizzazione delle opere dovranno essere impiegati materiali, modalità esecutive e tecnologie tali da garantire che le stesse siano eseguite a regola d'arte e che i lavori non arrechino danni alle strutture circostanti.

Art. 81

- 1.) L'Amministrazione resterà in ogni caso sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità connessa alla non perfetta esecuzione dei lavori indipendentemente dall'avvenuto collaudo.
- 2.) A tal fine sia il progettista che il Direttore dei Lavori dovranno rilasciare apposita dichiarazione.

Capo III°

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Art. 82

- 1.) La manutenzione ordinaria delle Cappelle private e dei Monumenti a terra sarà a totale carico del concessionario. Al fine di mettere in opera interventi di manutenzione ordinaria, il concessionario dovrà presentare apposita istanza all'ufficio tecnico comunale che esprimerà il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 83

- 1.) I concessionari delle Cappelle e dei Monumenti a terra dovranno, con oneri a proprio carico, provvedere alla manutenzione straordinaria dei fabbricati.
- 2.) I lavori di manutenzione straordinaria, comprendono tutti gli interventi che interessano la struttura portante del manufatto.
- 3.) La concessione dell'autorizzazione per l'esecuzione di interventi strutturali è subordinata alla presentazione di apposita istanza al Responsabile del Servizio Tecnico, corredata dal relativo progetto e dalla documentazione necessaria.
- 4.) I Sepolcri che risultino di particolare interesse culturale e/o storico e/o artistico potranno subire interventi strutturali esclusivamente previo nulla osta della Soprintendenza.

Art. 84

- 1.) I lavori di cui al presente capo devono essere effettuati nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, che disciplinano gli interventi delle ditte esterne.

Art. 85

1.) Ai concessionari di loculi di serie compete la manutenzione della lastra di chiusura, mentre la manutenzione della struttura è a carico dell'Amministrazione.

Art. 86

1.) Gli interventi di manutenzione straordinaria sui Monumenti a terra di proprietà dell'Amministrazione competono all'Amministrazione stessa.

Art. 87

1.) I familiari delle salme inumate nei campi comuni qualora venga loro concessa l'installazione di arredi ed ornamenti dovranno curarne la manutenzione. E' escluso qualsiasi altro intervento sul tumulo da parte dei familiari.

Art. 88

1.) I concessionari delle fosse site sui campi di inumazione a pagamento e sui campi acattolici, dovranno provvedere alla manutenzione degli arredi ed ornamenti dei quali è stato autorizzato il posizionamento.

Art. 89

1.) Eventuali danni o deterioramenti derivanti da cause di forza maggiore o caso fortuito incomberanno in capo ai concessionari.

Art. 90

1.) Qualora i concessionari non provvedano ad eseguire i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione che si rendano necessari, gli stessi verranno realizzati dall'Amministrazione che si riserverà di imporre in capo ai concessionari il rimborso delle spese sostenute.

2.) Nel caso il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo non intervenga entro il termine di giorni 60 dalla formale richiesta avanzata dall'Amministrazione, la concessione si intenderà decaduta e le salme ivi contenute verranno inumate in campo comune o, se mineralizzate, avviate all'ossario comune.

Parte VII^a

Polizia interna dei Cimiteri

Capo I°

Orario

Art. 91

1.) I Cimiteri rispettano gli orari di apertura stabiliti con provvedimento del Sindaco.

Capo II°

Divieti, prescrizioni e facoltà.

Art. 92

1.) E' vietato l'ingresso ai minori di anni 12 che non siano accompagnati da persone adulte, a chi sia in stato di ebbrezza o vesta indecentemente.

Art. 93

1.) E' vietato esercitare la questua all'interno delle strutture cimiteriali.

Art. 94

1.) Presso il Cimitero comunale è severamente vietato l'ingresso alle autovetture non autorizzate.

2.) Presso il Cimitero comunale l'accesso con autoveicoli è consentito solo a coloro i quali sono in possesso della specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale dietro presentazione di certificazione medica rilasciata dalla competente A.S.L. attestante le gravi difficoltà deambulatorie.

3.) L'ingresso sarà in ogni caso subordinato al rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui al comma 2.).

Art. 95

1.) Nel Cimitero comunale è vietato ogni atto irriverente o incompatibile con il luogo sacro ed in specie:

- consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;
- introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti da collocare sulle tombe con regolare autorizzazione;
- toccare e/o rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, lapidi;
- buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cestini distinti per tipologia di rifiuto;
- non differenziare i rifiuti;
- spostare i bidoni destinati alla raccolta dei rifiuti;
- portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto di pertinenza propria o d'altri senza averne ottenuta apposita autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico;
- calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi;
- posizionare vasi o addobbi funerari fuori dagli spazi consentiti;
- depositare oggetti e attrezzature lungo i camminamenti;
- sedersi o camminare sui tumuli o monumenti;
- imbrattare monumenti e fabbricati;
- turbare, in qualsiasi modo, la circolazione dei cortei dei dolenti;
- arrecare disturbo ai visitatori, ed in particolare, fare loro offerta e vendita di servizi, di oggetti e di fiori;
- distribuire indirizzi, carte, volantini di qualsiasi tipo;
- appendere o affiggere o distribuire avvisi, quadri, senza l'autorizzazione dell'ufficio tecnico;
- indire collette e raccolte di danaro;
- dare mance al personale di servizio;
- scattare fotografie ed effettuare riprese con la telecamera in assenza di autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico;
- eseguire lavori sulla tomba dei concessionari in mancanza della loro autorizzazione;

- assistere all'esumazione o estumulazione di salme non appartenenti alla propria famiglia, senza consenso degli aventi diritto.
- 2.) E' espressamente vietato, nell'ottica preventiva e di controllo dei furti, abbandonare la struttura Cimiteriale con fiori o arbusti ancorché di proprietà senza preventiva autorizzazione dei preposti al controllo.
 - 3.) Ogni abuso verrà prontamente segnalato all'ufficio tecnico e alle forze dell'ordine.
 - 4.) Si demanda la Giunta Comunale a stabilire la sanzione pecuniaria da applicarsi in caso di inosservanza dei divieti posti al punto 1.) del presente articolo.

Art. 96

- 1.) I concessionari di cappelle sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli d'ingresso all'ufficio tecnico comunale.

Art. 97

- 1.) L'Amministrazione Comunale mette a disposizione di chiunque possa averne interesse, anche attraverso sistemi informatizzati:
 - una copia del registro cronologico di cui all'art. 52 del DPR 285/90;
 - una copia del presente regolamento;
 - una copia del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria;
 - l'elenco delle cappelle in stato di abbandono per le quali è iniziata la procedura di decadenza;
 - l'elenco dei campi, dei loculi e delle nicchiette ossario in scadenza;
 - la mappa storica delle sepolture;

Art. 98

- 1.) I privati possono provvedere alla cura di aree verdi, alla piantumazione, solo previa espressa autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico e senza alcun onere in capo all'Amministrazione, concordando la tipologia ed il luogo dell'intervento con il personale a ciò preposto.
- 2.) In ogni caso le specie impiantate non potranno in alcun modo ostruire il passaggio del pubblico o creare situazioni di pericolo.
- 3.) E' tassativamente vietato aprire buche prive di segnalazione, lasciare scavi aperti, posizionare piante acuminatae o velenose.
- 4.) L'ufficio preposto, previa diffida alla rimessa in pristino dell'intervento non autorizzato, si riserva la facoltà di procedere d'ufficio in caso d'inottemperanza all'ordine impartito al privato.
- 5.) È comunque consentito all'ufficio preposto, nei casi urgenti, di provvedere d'ufficio anche senza preavviso.

Art. 99

- 1.) Il personale comunale preposto al servizio cimiteriale e gli agenti di polizia municipale sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al Cimitero.
- 2.) Il suddetto personale è altresì tenuto a:
 - mantenere un comportamento corretto nei confronti del pubblico;
 - fornire al pubblico le indicazioni richieste, esclusivamente per quanto di propria competenza.

3.) Al citato personale è invece espressamente fatto divieto di:

- eseguire all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività avente scopo di lucro, comunque inerente all'attività commerciale, sia all'interno dei Cimiteri, che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.

4.) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, l'inosservanza degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento, costituisce violazione disciplinare.

Capo III° **Regole d'ornato**

Art. 100

1.) Sulle lastre di chiusura dei loculi è consentito inserire immagini fotografiche del defunto. Le immagini riprodotte dovranno armonizzarsi con la struttura e rispettare il comune sentimento di pudore e decoro;

2.) Si dovranno inoltre applicare scritte recanti le generalità del defunto (detta scritta è obbligatoria). I materiali applicati dovranno armonizzarsi col colore delle lastre e dovranno avere una sporgenza massima di cm 2. Altre scritte potranno contenere brevi frasi rituali mentre non è consentito l'applicazione di scritte qualora le stesse siano offensive per la morale;

4.) E' consentito ai concessionari applicare vasi portafiori impermeabilizzati all'interno, il cui peso dovrà essere tale da non pregiudicare la stabilità della lastra ed i materiali dovranno armonizzarsi per colore e tipologia alla stessa;

5.) Ai concessionari è infine consentito applicare un portalumi ed un ornamento;

6.) Sulle lastre di chiusura dei loculi e delle nicchie è espressamente vietato applicare:

- scritte recanti qualunque forma di pubblicità;
- apparecchi che riproducano musiche o altri suoni;

7.) Sulle lastre dei loculi fornite dal comune la disposizione degli elementi di arredo (scritte, vasi, lumi e foto) dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dall'ufficio tecnico

Art. 101

1.) Alla base delle batterie dei loculi, dei monumenti a terra e lungo tutti i camminamenti non è consentito collocare vasi o altri arredi o piantumare fiori o alberi. Qualunque oggetto rinvenuto nelle aree suddette verrà prontamente rimosso dagli operatori cimiteriali.

Art. 102

1.) Sulle lastre di chiusura dei monumenti a terra è consentito:

- inserire un'immagine fotografica che ritragga il defunto o i defunti ivi sepolti. Le immagini riprodotte dovranno armonizzarsi con la struttura e rispettare il comune sentimento di pudore e decoro;
- incidere o applicare scritte recanti le generalità del defunto (detta scritta è obbligatoria). I materiali applicati dovranno conformarsi col colore delle lastre. Altre scritte potranno contenere brevi frasi rituali che dovranno, in ogni caso, essere adeguate al comune senso del pudore e/o decoro;

- applicare non più di due vasi portafiori impermeabilizzati all'interno aventi proporzionate dimensioni.
- 2.) I materiali utilizzati dovranno conformarsi col colore delle lastre e dovranno avere un peso tale da non pregiudicare la stabilità della lastra stessa;
- 3.) Sulle lastre di chiusura è espressamente vietato applicare:
 - scritte recanti qualunque forma di pubblicità;
 - apparecchi che riproducano musiche o altri suoni;
- 4.) L'eventuale apposizione sculture o decorazioni dovranno essere preventivamente approvate dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 103

- 1.) Nei campi di inumazione l'applicazione di qualsiasi ornamento, lapide e portafoto dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 104

- 1.) Qualunque arredo non autorizzato dall'ufficio tecnico che non risulti consono al luogo, dovrà essere prontamente rimosso su indicazione dell'ufficio tecnico stesso.
- 2.) In caso di inottemperanza all'ordine impartito o di irreperibilità del destinatario, la Ufficio tecnico si riserva di provvedere d'ufficio, con rivalsa sulle spese.

Art. 105

- 1.) Al concessionario è riconosciuta la facoltà di collocare le lapidi e le epigrafi nel rispetto del presente regolamento. Questi potrà, qualora si renda necessario, sostituire la lastra utilizzando lo stesso tipo di materiale originario.

Art. 106

- 1.) L'ufficio tecnico si riserva di imporre la rimozione delle lastre nel caso in cui le fotografie, le epigrafi o gli ornamenti contrastino con il comune sentimento del pudore.

Art. 107

- 1.) Gli ornamenti ed i fiori freschi, non appena avvizziscono o si deteriorano dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Art. 108

- 1.) Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio, previa diffida a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, i monumenti, le lapidi, i copritomba etc., indecorosi e la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2.) L'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali vasi, corone, piante, etc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

Parte VIII^a

Attività delle ditte esterne

Capo I°

Norme generali

Art. 109

- 1.) Per l'esecuzione di opere che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati esecutori, a loro libera scelta.
- 2.) Nessuno può eseguire interventi di qualsiasi tipo se prima non abbia ottenuto il nulla osta da parte della ufficio tecnico.

Art. 110

- 1.) Gli esecutori di lavori commissionati da privati sono responsabili nei confronti del Comune per gli eventuali danni arrecati all'Amministrazione o a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
- 2.) Nell'esecuzione degli interventi di costruzione, manutenzione, demolizione etc. le ditte private devono adottare tutte le misure idonee a rispettare la sacralità del luogo e a scongiurare qualsiasi tipo di pericolo per l'incolumità delle persone e per le cose.
- 3.) In particolare, nel caso di esecuzione di scavi, l'area deve essere recintata ed i materiali non devono ostacolare in alcun modo l'accesso, la meditazione e la preghiera dei congiunti di altre tombe non interessate dai lavori.
- 4.) Nel corso dei lavori il terreno adiacente gli interventi dovrà essere ordinato e sgombrato di terra, da materiali da costruzione e/o attrezzature, al termine della giornata.
- 5.) Le imprese sono tenute al ripristino delle sedi viabili eventualmente danneggiate per effetto del transito di autoveicoli pesanti, nel limite massimo di 48 ore dalla richiesta dell'ufficio tecnico.
- 6.) In caso di inottemperanza all'ordine impartito dall'ufficio preposto si riserva di revocare l'autorizzazione all'ingresso dei mezzi in Cimitero.

Art. 111

- 1.) L'orario di lavoro sarà fissato dall'ufficio tecnico in relazione all'orario di ingresso del pubblico presso la struttura.
- 2.) E' fatto divieto di lavorare nelle giornate festive, salve inderogabili esigenze tecniche e previa autorizzazione espressa rilasciata dall'ufficio tecnico.
- 3.) Nei giorni feriali l'orario di lavoro non potrà protrarsi oltre trenta minuti prima della chiusura della struttura.

Art. 112

- 1.) Nei sette giorni precedenti e successivi alle tradizionali cerimonie commemorative dei defunti è vietata l'introduzione e posa in opera di materiali o di lapidi anche per loculi individuali.
- 2.) In tale periodo dovranno essere sospesi tutti i lavori all'interno delle strutture, provvedendo alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di ponteggi, salvo diversa disposizione da parte dell'ufficio tecnico.

3.) L'amministrazione ed i privati, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza, dovranno adottare ogni utile intervento di manutenzione, anche straordinaria, al fine di garantire la pulizia, l'ordine ed il decoro dei monumenti funerari e della struttura, soprattutto in occasione delle tradizionali cerimonie commemorative del mese di novembre.

Art. 113

1) Le imprese esterne che collaborano col Servizio Cimiteriale dovranno operare presso le strutture nel pieno rispetto del presente regolamento e delle norme che le riguardano emanate dagli organi competenti. Ogni rapporto con imprese esterne sarà regolato da un capitolato d'oneri speciale al quale dovranno scrupolosamente attenersi.

2) I collaboratori ed i titolari delle imprese esterne dovranno sempre e comunque mantenere un contegno adeguato al luogo, collaborare col personale del Servizio Cimiteriale e non dovranno in nessun caso dare informazioni all'utenza riguardanti il servizio ad esclusione di quelle strettamente legate alla propria attività.

Capo II°

Marmisti

Art. 114

1.) L'accesso dei marmisti sarà consentito secondo gli orari e le modalità stabiliti dall'ufficio tecnico.

2.) E' consentito l'accesso di un automezzo per il trasporto dei materiali da apporre e degli operatori stessi, il cui vano bagagli sia facilmente ispezionabile e visibile;

3.) E' vietato:

- introdurre col proprio mezzo persone estranee alla propria attività lavorativa;

- promuovere in qualsiasi forma i propri prodotti dentro e nelle immediate vicinanze delle strutture cimiteriali;

- apporre etichette pubblicitarie di qualsiasi tipo sulle lastre: in difetto le stesse non potranno essere posizionate sui loculi o, se già applicate, saranno rimosse dal personale del Servizio Cimiteriale senza alcun preavviso;

- esporre sulle lastre di immagini fotografiche che offendano il comune senso del pudore ed in particolare di immagini che riproducano persone a torso nudo o in costume da bagno: in difetto le stesse non potranno essere posizionate sui loculi o, se già applicate, saranno rimosse dal personale del Servizio Cimiteriale senza alcun preavviso.

4.) Tutte le lavorazioni dei marmisti, tranne che per gli interventi di lieve entità, dovranno effettuarsi all'esterno del Cimitero e pertanto non è consentito introdurvi gli strumenti di lavoro.

5.) I marmisti potranno asportare il materiale su cui interverranno, in seguito alla presentazione di una specifica richiesta all'ufficio tecnico, alla quale dovranno allegare copia della ricevuta comprovante il versamento dovuto per la concessione del sepolcro sul quale operare.

6.) Qualora il personale del Servizio Cimiteriale riscontri infrazioni al presente regolamento riguardanti l'inserimento di scritte o arredi, lo segnalerà contestualmente all'ufficio tecnico, la quale deciderà in merito alla correttezza dell'intervento sulla lastra ed alla sua accettazione.

Parte IX^a

Responsabilità e Infrazioni

Capo I°

Responsabilità

Art. 115

- 1.) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, traslazione, etc...) o una concessione od autorizzazione, si presume agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2.) In caso di contestazione, l'Amministrazione si riterrà estranea a qualsivoglia iniziativa, giudiziaria o stragiudiziaria, che ne consegua.
- 3.) Il Comune di Escalaplano si limiterà, nel caso di cui al comma 2, a mantenere fermo lo stato di fatto, salvi gli interventi urgenti atti a garantire il decoro della tomba, fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza definitiva.

Art. 116

- 1.) L'Amministrazione Comunale adotta ogni iniziativa utile affinché all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o cose; declina però ogni responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio, o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 117

- 1.) E' fatto divieto di introdurre scale all'interno del Cimitero.
- 2.) E' parimenti vietato utilizzare scale diverse da quelle in dotazione alla struttura.
- 3.) In caso di utilizzo di scale non autorizzate o di improprio uso delle scale in dotazione alla struttura, la Ufficio tecnico declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose.

Capo II°

Infrazioni

Art. 118

- 1.) Chiunque causi danni a cose o persone, ne risponde secondo le leggi vigenti.
- 2.) Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non integrino fattispecie punite dal Codice Penale, saranno punite quali contravvenzioni ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di inosservanza dei regolamenti comunali.

Parte X^a

Disposizioni transitorie e finali

Capo I°

Abrogazioni

Art. 119

- 1.) Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo le deroghe espressamente previste.
- 2.) Per le tumulazioni in loculi, cappelle e monumenti a terra per le quali non è stata sottoscritta regolare atto di concessione, l'ufficio tecnico provvederà a contattare i concessionari al fine di stipularne uno avente una durata così come stabilito dal presente regolamento.

Art. 120

- 1.) Ogni disposizione riguardante il Servizio Cimiteriale del comune di Escalaplano emanata prima del presente regolamento, deve intendersi abrogata.

Capo II°

Entrata in vigore

Art. 121

- 1.) Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, entra in vigore dall'acquisizione del parere del competente servizio della ASL..